

RISOLUZIONE N. 33/E



Roma, 25 giugno 2020

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta spettante in relazione agli sconti praticati in favore dei beneficiari del BONUS VACANZE – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

L'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riconosce un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai *bed&breakfast* (di seguito “*fornitori*”), nella misura e alle condizioni stabilite dallo stesso articolo 176.

Il credito è utilizzabile nella misura dell'80 per cento sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, e per il restante 20 per cento come detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020 sono state definite le modalità di applicazione del richiamato articolo 176, prevedendo, in particolare, che:

- il fornitore deve confermare l'applicazione dello sconto tramite un'apposita procedura *web* disponibile nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate;
- a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto, il fornitore recupera il relativo importo come credito d'imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24;
- ai fini di cui al punto precedente, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta utilizzato in

compensazione non può eccedere l'importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24;

- in alternativa all'utilizzo in compensazione, il credito d'imposta può essere ceduto dai fornitori, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Tanto premesso, per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

- **“6915” denominato “BONUS VACANZE - recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”.

Nel campo “*anno di riferimento*” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.

Il codice tributo “6915” è operativo a decorrere dal 1° luglio 2020.

IL CAPO DIVISIONE

Firmato digitalmente